



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER I DESTINATARI DEI PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO - ALLOGGI SOCIALI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 28.11.2022

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente Regolamento, per strutture di accoglienza temporanea, altresì dette Alloggi Sociali, si intendono strutture alloggiative aperte a cittadini residenti a San Rocco al Porto, finalizzate ad offrire una sistemazione dignitosa e a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
2. Gli Alloggi Sociali si configurano quali unità immobiliari adibite ad uso residenziale transitorio, che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Gli Alloggi Sociali oggetto del presente regolamento sono due:
 - Alloggio 1 di mq 79, con capacità ricettiva massima di 6 persone.
 - Alloggio 2 di mq 51, con capacità ricettiva massima di 3 persone.

Art. 2 - Oggetto, contenuto del Servizio

1. Le presenti disposizioni disciplinano i requisiti di accesso al servizio di accoglienza temporanea, l'assegnazione e le modalità di gestione degli Alloggi Sociali, nonché le condizioni di permanenza nei medesimi.
2. Gli Alloggi Sociali sono destinati a fronteggiare, mediante assegnazione temporanea, le situazioni di emergenza abitativa dei cittadini residenti nel Comune di San Rocco al Porto che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate o con rilevanti situazioni di emergenza sociale e che risultano essere destinatari di un progetto di recupero e reinserimento sociale elaborato dai Servizi Sociali competenti.
3. Il Servizio offre agli ospiti una risposta abitativa dignitosa, mediante la messa a disposizione di un alloggio dotato di arredamento e attrezzature varie. Stante il carattere squisitamente alloggiativo del servizio, le spese di vitto e utenze sono a carico degli interessati.

Art. 3 - Tipologia di utenza

I soggetti destinatari degli Alloggi Sociali possono essere:

- A. nuclei familiari o monogenitoriali o singoli, inseriti in un progetto assistenziale, definito dai Servizi Sociali, nel quale sia richiesto l'inserimento in un alloggio temporaneo;



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

- B.nuclei familiari o utenti singoli inseriti in progetti assistenziali previsti da norme nazionali o regionali, per i quali è necessario provvedere all'alloggio ai sensi delle disposizioni di legge;
- C.donne, sole o con figli, vittime di violenza domestica accertata con sentenza, anche non definitiva, ovvero con provvedimento di allontanamento dalla casa familiare disposto in sede civile.

CAPO II REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Art. 4 - Requisiti di accesso

- 1.I requisiti per ottenere l'assegnazione degli Alloggi Sociali, relativi al solo soggetto istante, sono i seguenti:
 - A.Residenza anagrafica nel Comune di San Rocco al Porto;
 - B.Residenza anagrafica in Regione Lombardia da almeno 4 anni consecutivi;
 - C.Cittadinanza italiana, di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - D.Presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Rocco al PortoOppure:
 - E.Inserimento in progetti di protezione internazionale e relativa presenza sul territorio comunale;
 - F.Presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Rocco al Porto.
- 2.I seguenti requisiti di accesso valgono per ciascun componente il nucleo familiare interessato:
 - A.Non aver maturato condanne penali e non avere procedimenti penali in atto;
 - B.Non aver fatto rinuncia, eccetto i casi previsti dalla normativa, ad alloggi popolari eventualmente assegnati negli ultimi 2 anni, salvo gravi e giustificati motivi in ordine a problemi di salute da valutarsi a cura dei Servizi Sociali;
 - C.Non aver occupato abusivamente alloggi popolari negli ultimi 10 anni;
 - D.Non aver subito un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare negli ultimi 2 anni, se dal provvedimento consegue di diritto l'inibizione a presentare una nuova domanda di assegnazione;
 - E.Non risultare debitore nei confronti del Comune o di ALER con riguardo a morosità maturate in rapporti di locazione pregressi;
 - F.Non essere stato assegnatario di Alloggio Sociale negli ultimi 5 anni, a prescindere dai motivi che hanno determinato la cessazione della permanenza;
 - G.Non essere titolare, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio, ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
 - H.Avere un valore ISEE aggiornato inferiore alla soglia prevista, fatto salvo per i richiedenti di cui all'art.4, comma 1 lettera E.
- 3.Non precludono l'assegnazione e la permanenza nell'Alloggio Sociale:
 - A.La titolarità dei diritti reali sopra elencati, se relativi ad alloggi dichiarati inagibili da certificato rilasciato dal Comune;
 - B.La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

- C. Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- D. Il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero, in caso di cessazione della convivenza di cui alla l.76/2016 o della convivenza *more uxorio*, il diritto di proprietà sull'alloggio rimasto nella disponibilità esclusiva dell'ex convivente, ove ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

4. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e, ove previsto, dal nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione, e debbono permanere in costanza di rapporto.

Art. 5 - Proposta di ammissione

1. La proposta di ammissione al servizio di accoglienza deve essere presentata al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di San Rocco al Porto dall'assistente sociale che ha preso in carico il nucleo familiare, corredata dalla domanda dell'interessato comprensiva dell'accettazione del progetto assistenziale individualizzato.
2. L'assistente sociale di riferimento è tenuto ad accertare ed attestare la presa in carico e lo stato di bisogno del nucleo familiare richiedente. La proposta di ammissione dell'assistente sociale è redatta tenendo conto delle peculiarità della situazione e ne costituisce requisito imprescindibile.

Art. 6 - Valutazione e procedimento

1. Le proposte di accesso al servizio di accoglienza sono valutate dal Responsabile di Servizi Sociali del Comune di San Rocco al Porto.
2. In caso di un numero di domande superiore agli alloggi disponibili, sarà redatta una graduatoria che fungerà da lista di attesa secondo i parametri contenuti nel presente regolamento. La graduatoria scade il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
3. Gli Alloggi Sociali resisi disponibili sono assegnati ai richiedenti secondo la posizione acquisita nella graduatoria, a partire dal primo collocato, tenendo conto della composizione del nucleo e delle dimensioni dell'alloggio disponibile.
4. Il Responsabile dei Servizi Sociali autorizza l'accesso della persona o del nucleo al servizio di accoglienza con proprio provvedimento, indicando l'Alloggio Sociale individuato in ragione dei criteri di preferenza e dell'adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo, nonché la data di assegnazione. L'accesso agli Alloggi Sociali si intende valido solo se autorizzato con determina comunale.
5. L'assegnazione viene comunicata al nucleo interessato a mezzo raccomandata A/R o tramite messi comunali e per conoscenza all'assistente sociale di riferimento;
6. Su proposta dell'assistente sociale si potrà affiancare al nucleo un servizio di accompagnamento educativo che, nel caso sia attivato, è condizione necessaria e imprescindibile per il nucleo accettarlo.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Art. 7 - Criteri di preferenza

1. La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni proposta del seguente punteggio, in relazione alle situazioni indicate nella relazione dell'assistente sociale e documentate dai richiedenti, nonché alle condizioni ritenute preferenziali.

CONDIZIONI ECONOMICHE (VALORE ISEE)

- fino a € 3.500,00 punti 30
- da € 3.500,01 a € 5.000,00 punti 28
- da € 5.000,01 a € 7.000,00 punti 25
- da € 7.000,01 a € 12.000,00 punti 20
- da € 12.000,01 a € 18.000,00 punti 15

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- presenza di invalidi dal 46% al 74% punti 5
- presenza di invalidi dal 75% al 100% punti 15
- presenza di minori con certificazione ex l.104/1992 punti 15
- nucleo monogenitoriale con un minore punti 4
- nucleo monogenitoriale con due o più figli minori punti 8
- richiedenti o titolari protezione internazionale punti 5
- donne in stato di gravidanza punti 4
- assenza di una rete di sostegno parentale punti 2
- persone con permesso di soggiorno per motivi di salute punti 4
- presenza di anziani punti 5
- segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza punti 10

CONDIZIONI OGGETTIVE

- sistemazione abitativa precaria, a qualunque titolo procurata punti 10
- alloggio dichiarato inidoneo/antigienico da ASL o tecnico comunale punti 21
- sentenza esecutiva di sfratto/ordinanza di sgombero punti 10
- assenza di morosità nei confronti del Comune (ad es. TARI, buoni mensa) punti 5

2. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è accordata priorità alla domanda già presente in graduatoria; in caso di ulteriore parità, prevale il nucleo familiare con più bassa situazione economica, come risultante dal valore ISEE di attestazione in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159/2013; in caso di parità anche della situazione economica, infine, prevale la domanda con data di invio anteriore.

3. In aggiunta alle relazioni di aggiornamento che gli assistenti sociali sono tenuti a presentare al Comune in occasione delle eventuali proroghe di cui all'articolo seguente, è loro richiesto di informare qualora vi fossero modifiche sopravvenute delle condizioni del nucleo tali da determinare un riposizionamento in graduatoria.

CAPO III PERMANENZA NELL'ALLOGGIO SOCIALE

Art. 8 - Durata del contratto (tempi di permanenza)



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

1. Il nucleo familiare è autorizzato a permanere nel servizio di accoglienza fino a 6 mesi, prorogabili per periodi semestrali, per un totale massimo di 18 mesi complessivi. La proroga del contratto ha carattere straordinario, deve essere puntualmente motivata dal servizio sociale di riferimento, indicando le ragioni contingenti che impediscono l'accesso a una soluzione abitativa ordinaria, tanto nel mercato privato quanto nell'edilizia residenziale pubblica.
2. Periodicamente e in occasione delle eventuali proroghe, per ciascun nucleo assegnatario, i servizi referenti aggiornano il Comune sull'andamento dei singoli progetti assistenziali, allo scopo di monitorare la situazione dei soggetti inseriti e di favorire la positiva evoluzione delle famiglie verso l'acquisizione dell'autonomia abitativa.

Art. 9 - Quote a carico degli assegnatari

1. Per la permanenza negli Alloggi Sociali è previsto il pagamento di un affitto mensile. L'affitto dovuto è determinato nel provvedimento di autorizzazione all'accesso al servizio di accoglienza e deve essere versato in forma anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, secondo modalità stabilite dal Responsabile.
2. Il servizio sociale referente può segnalare, in qualsiasi momento, l'opportunità di esonerare o ridurre in parte la quota dell'affitto, indicando dettagliatamente nella richiesta le ragioni concrete che la giustificano e il numero di mesi ritenuto congruo. Il Responsabile può autorizzare la richiesta ovvero sospendere il pagamento per un periodo diverso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e buon andamento amministrativo.
3. Le quote mensili sono dovute nella seguente misura:
 - ISEE fino a € 3.500,00 € 100,00
 - ISEE fino a € 5.000,00 € 150,00
 - ISEE fino a € 7.000,00 € 175,00
 - ISEE fino a € 12.000,00 € 200,00
 - ISEE fino a € 18.000,00 € 250,00

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario è tenuto a:
 - fare domanda di alloggio ERP non appena possibile;
 - mantenere in buono stato l'Alloggio Sociale assegnato;
 - corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese la quota mensile stabilita;
 - provvedere alla pulizia degli spazi personali e, secondo criteri concordati di rotazione, di quelli comuni;
 - mantenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle normali norme di convivenza, evitando di arrecare disturbo ad altri;
 - usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto, nell'osservanza delle normali misure di sicurezza, diligenza e ragionevolezza;
 - non effettuare opere di manutenzione senza le necessarie autorizzazioni preventive, che devono essere richieste in forma scritta al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, le quali ultime debbono essere tempestivamente comunicate;
 - non ospitare persone estranee al nucleo familiare;



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

- consentire l'accesso al personale dipendente del Comune o dallo stesso autorizzato, alla Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine;
 - osservare diligentemente il presente Regolamento.
2. Tanto all'avvio, quanto alla conclusione del rapporto di locazione, viene redatto da personale del Comune apposito verbale in presenza dell'assegnatario, in cui si certifica lo stato dei luoghi e le condizioni dell'arredo. Qualora dal verbale di riconsegna emergano danni incompatibili col mero deterioramento d'uso, il Comune è tenuto ad agire nei confronti del nucleo familiare, i cui componenti sono obbligati in solido al risarcimento.
3. E' fatto divieto di introdurre nell'Alloggio Sociale mobilio ulteriore rispetto a quello ivi preesistente, come certificato nel verbale di accesso. Eventuali arredi e mobili di proprietà privata rilevati alla riconsegna saranno ritenuti abbandonati e trattenuti dall'Amministrazione, ovvero destinati al macero.

Art. 11 - Assenze

1. Gli assegnatari degli Alloggi Sociali sono tenuti a comunicare in forma scritta al Comune, con un preavviso di almeno 24 ore, l'eventuale necessità di assentarsi dall'alloggio assegnato. L'assenza non potrà superare i 7 giorni, pena la perdita dell'alloggio.
2. Le assenze non comunicate né autorizzate comportano la decadenza dall'assegnazione ai sensi del successivo art. 13.

Art. 12 - Ospitalità temporanea

1. All'assegnatario dell'Alloggio Sociale è rigorosamente vietato ospitare persone non facenti parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione.
2. L'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare è ammessa ai fini dell'assistenza continuativa verso componenti della famiglia assegnataria, quando tale necessità risulti da certificato medico. La relativa richiesta deve pervenire ai servizi sociali unitamente alla documentazione comprovante.
3. L'ospitalità è negata ove possa originare una situazione di sovraffollamento dell'Alloggio Sociale.

Art. 13 - Decadenza dall'assegnazione. Effetti

1. La decadenza dall'assegnazione dell'Alloggio Sociale viene dichiarata dal Responsabile dei servizi sociali nei casi in cui l'assegnatario:
 - non ottemperi, per almeno 3 mensilità, al pagamento delle quote dovute;
 - non rilasci l'Alloggio al termine del contratto;
 - abbia ceduto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - non occupi stabilmente l'alloggio assegnato o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - mantenga un comportamento contrario alle norme di civile convivenza e possa risultare di pregiudizio per gli altri occupanti l'immobile in cui è situato l'alloggio;
 - abbia perduto i requisiti per l'assegnazione previsti all'art. 4 delle presenti disposizioni;
 - abbia dato ospitalità a persone non autorizzate.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

CAPO IV NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 14 - Efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alla normativa nazionale e regionale vigente, la quale sostituisce di diritto le presenti disposizioni, ove incompatibili.

ALLOGGI SOCIALI

ALLEGATO "A"

